



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
CONSULTA COMUNALE
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEI
GEMELLAGGI

Approvato con Deliberazione Consiliare n. _____ del _____.

Art.1 – ISTITUZIONE DELLA CONSULTA

E' istituita presso il Comune di S. Pietro in Cariano la Consulta comunale delle Attività Culturali e dei gemellaggi.

La Consulta è organismo che si conforma a principi di rappresentanza e rappresentatività sanciti dall'art. 25 del vigente Statuto Comunale.

Art.2 – FINALITA'

La Consulta è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale alla quale presenta proposte inerenti le tematiche relative alla cultura ed ai gemellaggi e può dare, ove richiesto dall'Amministrazione Comunale stessa, un parere non vincolante su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano le tematiche succitate.

La Consulta, per quanto riguarda i gemellaggi, opera in stretto rapporto con le realtà, le politiche e le culture degli enti locali europei.

La Consulta può instaurare rapporti con soggetti che operano all'interno e all'esterno del territorio comunale, regionale e nazionale e può assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.

La Consulta aderisce ad iniziative di sensibilizzazione politica, di mobilitazione europeista e di cooperazione tra Enti Locali di Paesi diversi attraverso l'istituto del gemellaggio.

Il gemellaggio viene inteso come:

- un'azione complessa, ricca di prospettive;
- uno strumento straordinario di azione interculturale fra Regioni diverse d'Europa;
- un'occasione di creare autentici legami di amicizia fra Enti Locali.

Art.3 – FUNZIONI DELLA CONSULTA

La Consulta nel campo della cultura svolge le seguenti attività:

- promuove strumenti di conoscenza delle realtà culturali;
- promuove progetti ed iniziative di natura culturale;
- promuove dibattiti, ricerche ed incontri pubblici;
- attiva iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- favorisce il raccordo tra i gruppi culturali e le istituzioni locali;
- promuove incontri e confronti con i gruppi culturali anche non organizzati;
- raccoglie informazioni nell'ambito culturale, direttamente con proprie ricerche, o attraverso le strutture amministrative comunali;
- promuove le manifestazioni per la celebrazione delle persone che si sono distinte nel campo culturale e per ricordare eventi storici significativi;
- promuove azioni a sostegno dell'attività della biblioteca comunale.

La Consulta promuove e cura i gemellaggi intesi come anche come scambi interculturali tra comunità di diversi Stati.

La Consulta, tenendo conto che attualmente il Comune di San Pietro In Cariano è gemellato con i seguenti comuni:

- Ingelheim (Germania);
 - Ludlow (Regno Unito);
 - Stans (Austria);
- propone iniziative e incontri per saldare l'amicizia e lo scambio culturale con i Comuni gemellati e valorizza anche il ruolo delle famiglie tramite la promozione dell'offerta di ospitalità ai cittadini degli stessi Comuni ;
- propone al Comune di San Pietro in Cariano ulteriori gemellaggi con altri Enti Locali europei;

Art.4 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA CONSULTA

La Consulta è composta:

- a) dal Sindaco pro tempore o dall'Assessore delegato o dal Consigliere Comunale incaricato dal medesimo Sindaco;
- b) da un numero di componenti, determinato dal Consiglio comunale in sede di istituzione della Consulta, individuati tra chi abbia un particolare interesse alle finalità di cui al precedente art. 2, che non deve superare il numero massimo di 12, di cui:
 - 2/3 nominati dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno, tra quelli proposti dalla maggioranza;
 - 1/3 nominati dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno, tra quelli proposti dalla minoranza;

I componenti nominati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti per l'elezione a Consiglieri Comunali.

La carica di componente la Consulta Comunale delle Attività Culturali e dei gemellaggi è gratuita e non è previsto alcun rimborso spese per lo svolgimento dell'attività ad essa correlata.

Art.5 – FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

La Consulta decade con la scadenza del mandato amministrativo dell'Amministrazione Comunale che l'ha nominata. La Consulta, dopo la scadenza, continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova.

Dopo l'elezione amministrativa, il neo Sindaco può procedere alle deleghe e all'incarico di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).

Il nuovo Sindaco deve promuovere le procedure per il rinnovo della Consulta, di norma, entro 90 gg dal suo insediamento.

I componenti sono rieleggibili.

La convocazione, effettuata dal Presidente, deve essere in forma scritta ed inoltrata ai componenti almeno cinque giorni prima del giorno fissato e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Si ritiene idoneo l'uso della posta elettronica come modalità per la convocazione.

Ove uno o più componenti non siano provvisti di posta elettronica potranno essere utilizzati anche altri mezzi di convocazione (fax, posta ordinaria etc.).

Nei casi d'urgenza la Consulta può essere convocata anche a mezzo telefono almeno ventiquattro ore prima.

La Consulta può validamente essere convocata quando siano stati nominati dal Consiglio Comunale almeno i 2/3 dei componenti assegnati ai sensi del precedente art. 4;

La Consulta si riunisce, di norma, ogni due mesi, quando lo richieda 1/3 dei componenti nominati ed in ogni altra circostanza in cui se ne ravvisi la necessità.

Le sedute della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti nominati; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti nominati. Tra la prima e la seconda convocazione deve essere assicurato un intervallo minimo di mezz'ora.

Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti presenti alla seduta della Consulta.

Per l'approvazione del programma annuale è richiesta la votazione a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti presenti alla seduta.

In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente.

Le votazioni devono essere espresse a scrutinio palese, salva l'ipotesi in cui la legge non preveda modalità diverse.

Della seduta della Consulta viene redatto apposito verbale. La verbalizzazione deve riportare data e ora della seduta, le presenze, gli argomenti trattati, le votazioni e le decisioni assunte.

I verbali devono essere sottoposti ad approvazione nella riunione successiva.

Copia del verbale deve essere depositata agli atti, presso il Settore Segreteria del Comune per la consultazione, da parte dei componenti.

I componenti della Consulta decadono in seguito a tre assenze consecutive ingiustificate.

Le dimissioni dalla carica di componente la Consulta comunale delle Attività Culturali e dei gemellaggi, debitamente sottoscritte ed accompagnate da copia di un documento di identità in corso di validità, vanno presentate per iscritto alla Consulta stessa e al protocollo del Comune di San Pietro in Cariano. Esse sono immediatamente efficaci.

I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dal Consiglio Comunale nel rispetto di quanto disposto dal precedente art. 4.

Art. 6 – PRESIDENZA DELLA CONSULTA

Nella prima seduta, convocata dal Sindaco, di norma entro 30 gg. dalla nomina, la Consulta elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti presenti con voto limitato ad uno, il Presidente e il Vicepresidente.

Art.7 – COMPITI DEL PRESIDENTE

Spetta al Presidente:

- a) convocare la Consulta con le modalità di cui al precedente art. 5;
- b) presiedere le riunioni della Consulta;
- c) promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Consulta;
- d) proporre alla Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi alle attività della Consulta, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
- e) nominare, nel proprio seno un segretario/a che redige i verbali delle sedute.

La Commissione può invitare alle riunioni per approfondimenti sulle materie di competenza il Responsabile del Servizio o altro funzionario dell'Ente il quale partecipa senza diritto di voto.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di dimissioni, assenza o impedimento per qualsiasi motivo del Presidente stesso.

Art.8 – PARTECIPAZIONI ESTERNE

E' facoltà della Consulta ammettere la partecipazione alle sedute, con facoltà di parola, altri soggetti.

Il responsabile del servizio biblioteca, qualora venga richiesta la sua presenza, ha il solo diritto di parola in merito agli argomenti trattati.

Art.9 – MODALITA' E STRUTTURE OPERATIVE

Per il miglior svolgimento del proprio compito la Consulta può eventualmente articolarsi in Gruppi di Lavoro.

Ogni Gruppo di Lavoro può individuare un proprio referente per facilitare i rapporti con il Presidente e con la Consulta nel suo complesso.

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione della Consulta degli spazi per l'espletamento delle sue funzioni.

Il Presidente si avvale inoltre dei dipendenti e dei supporti tecnici comunali per le attività inerenti il suo incarico.

Art.10 – RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE

Il programma, con acclusa relazione, determina gli obiettivi, le priorità e i mezzi per la sua attuazione.

La Consulta presenta all'Amministrazione, nei termini previsti dal regolamento di contabilità, il programma annuale delle proprie attività con l'indicazione dei riflessi finanziari, da inserire nel bilancio previsionale e programmatico compatibilmente con la disponibilità di Bilancio.

La Consulta, inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Sindaco una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente corredata da osservazioni e proposte.